

Pubblicato il 20/05/2022

Sent. n. 427/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2022, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Mantero, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria del T.A.R. in Bologna, Via D'Azeglio n. 54;
contro

Comune Bellaria Igea Marina, non costituitosi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2022, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Mantero, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria del T.A.R. in Bologna, Via D'Azeglio n. 54;
contro

Comune di Bellaria Igea Marina, non costituitosi in giudizio;

per l'esercizio del diritto di accesso

quanto al ricorso n. 58 del 2022:

- AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA URBANISTICO EDILIZIA RIGUARDANTE UN IMMOBILE DI PROPRIETA';

e per l'annullamento

- DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA COMUNICATA VIA PEC IL 14/12/2021, RECANTE IL DINIEGO SULL'ISTANZA OSTENSIVA;

- DELLA NOTA DIRIGENZIALE TRASMESSA IL 4/1/2022 IN RISPOSTA ALLE CONTRODEDUZIONI, AVENTE CONTENUTO SFAVOREVOLE.

quanto al ricorso n. 157 del 2022:

- AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA URBANISTICO EDILIZIA RIGUARDANTE UN IMMOBILE DI PROPRIETA';

e per l'annullamento

- DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA COMUNICATA VIA PEC L'8/2/2022, RECANTE IL DINIEGO SULL'ISTANZA OSTENSIVA;

- DELLA DETERMINAZIONE CONFERMATIVA 15/2/2022, IN RISPOSTA AL SOLLECITO;

- DELLA COMUNICAZIONE 3/2/2022.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Evidenziato:

- che [omissis] è proprietaria di un immobile a uso alberghiero, [omissis], che ha costituito oggetto di sopralluogo per una verifica di conformità urbanistico edilizia (susseguente a un esposto);
- che l'istanza ostensiva è stata rigettata, adducendo l'esistenza di un procedimento penale in corso;
- che, nella risposta alle controdeduzioni, il Comune esplicitava trattarsi di *“notizia di reato in corso di formazione da parte di questa amministrazione nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria”*;

Rilevato:

- che è opportuno disporre la riunione dei ricorsi, strettamente connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo;
- che, ad avviso dell'esponente, i procedimenti avviati hanno natura amministrativa;
- che la *notitia criminis* non sarebbe sufficientemente definita, essendo in fieri l'accertamento originato dall'esposto;
- che, a questo proposito, non ogni denuncia di reato pervenuta alla pubblica amministrazione integrerebbe un atto coperto da segreto istruttorio penale sottratto all'accesso;
- che nella fattispecie non si rinverrebbero elementi a comprova dell'indagine avviata sulla base delle informazioni acquisite durante il sopralluogo;
- che, trattandosi di edificio ultimato da tempo, l'esponente paventa il rischio dell'emissione di un provvedimento repressivo senza alcuna interlocuzione, non essendovi l'obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio;

Dato atto:

- che l'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio;
- che, con ordinanza collegiale 7/4/2022 n. 330, questo T.A.R. ha disposto il compimento di attività istruttoria *“affinché l'Ente locale si soffermi sulle ragioni sottese al rifiuto dell'istanza ostensiva, e chiarisca con precisione i contorni dell'affermata esistenza di un “procedimento penale in corso”*;
- che si trattava in altri termini *“di puntualizzare se effettivamente l'attività di controllo sia stata posta in essere nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria previsti dall'ordinamento, nell'ambito di un'indagine penale”*;

Atteso:

- che il Comune intimato – nella propria relazione – ha ricostruito la dinamica fattuale, dando conto dell'avvenuta ostensione del verbale di accertamento (con relativi allegati), formato a seguito di sopralluogo originato da un esposto;
- che il verbale è stato inoltrato all'autorità giudiziaria da parte degli agenti di Polizia Locale;
- che, nel prosieguo, si è sviluppato un contraddittorio, all'esito del quale è stata completata l'indagine ed emesso un verbale aggiornato (in data 8/3/2022) a sua volta trasmesso alla Procura della Repubblica competente;
- che, dopo ulteriori approfondimenti, alcuni degli abusi contestati sono stati dichiarati non rilevanti per la pubblica incolumità, e per altri si sono riscontrate violazioni alla normativa tecnica per l'edilizia, con segnalazione all'autorità giudiziaria;
- che l'esclusione/differimento dell'accesso sarebbe stata giustificata dalla tutela dell'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini, e risulterebbe limitata a violazioni, irregolarità o infrazioni suscettibili di dare luogo alla suddetta comunicazione alla Procura della Repubblica;

Considerato:

- che, nel corso della discussione orale in Camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dei due ricorsi, avendo l'amministrazione

provveduto a depositare la documentazione richiesta all'esito dell'ordinanza istruttoria di questo Collegio, restando salva la liquidazione delle spese di lite;

- che, pertanto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite devono essere poste da carico del Comune intimato, alla luce della fondatezza della pretesa ostensiva avanzata nei giudizi;

Ritenuto, a quest'ultimo proposito:

- che l'esistenza di un'indagine penale non è di per sé causa ostativa all'accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine;

- che secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Umbria – 25/7/2018 n. 471) *“non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all'autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale e come tale sottratto all'accesso; laddove, infatti, la denuncia sia riconducibile all'esercizio delle istituzionali funzioni amministrative, l'atto non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. e non può ritenersi coperto dal segreto istruttorio. Diversamente, se la pubblica amministrazione trasmette all'autorità giudiziaria una notizia di reato nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (C.d.S., sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547)”*;

- che tale concetto è stato espresso anche da T.A.R. Lazio Roma, sez. II-*quater* – 28/7/2017 n. 9043, T.A.R. Sardegna, sez. I – 13/11/2020 n. 618, T.A.R. Lazio Roma, sez. III-*quater* – 18/2/2020 n. 2157;

- che, in buona sostanza, in materia di accesso alla documentazione amministrativa deve escludersi che sia coperto dal segreto istruttorio penale l'atto di denuncia dei fatti a carico del richiedente, rimesso dall'amministrazione alla magistratura inquirente, trattandosi di atto non riservato ai sensi dell'art. 329 c.p.p., emanato nello svolgimento di attività istituzionale amministrativa (T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 13/1/2020 n. 64);

- che soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria;

- che *“tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, L. n. 241 del 1990”* (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I – 20/5/2020 n. 1006, che evoca T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 1/2/2017 n. 229);

- che neppure la relazione del Comune di Bellaria Igea Marina attesta l'esistenza di un segreto istruttorio collegato a una puntuale statuizione dell'autorità penale ovvero a un'attività esperita dalla Polizia locale nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria;

- che deve provvedersi di conseguenza sulle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) dichiara la cessazione della materia del contendere sull'odierna controversia, comprendente i due ricorsi riuniti. Condanna il Comune intimato a corrispondere alla [omissis] ricorrente la somma di 2.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata a mezzo PAT, e la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Tenca

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO